

**Oggetto:** Ditta Gestam s.r.l. con sede legale a Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola, Area Ind. Ex Pirelli - P.IVA e C.F. 02599830839. Centro di stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché RAEE, sito in Viale della scuola s.n. nel Comune di Villafranca Tirrena (ME). Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.29-ter del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in rinnovo e adeguamento del D.D.G. 969 del 08.07.2011 e ss.mm.ii. Categorie IPPC 5.1c), 5.1d), 5.5.

## REPUBBLICA ITALIANA



### Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti  
Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

### Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;  
Visto il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dell'imposta di bollo”;  
Vista la L. n.241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;  
Vista la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;  
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19/9/12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;  
Visto il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;  
Vista l’Ordinanza Commissariale 07/12/2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;  
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;  
Visto il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;  
Visto il D.M. 29/01/2007 “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59*”;  
Visto il D.A. 09 agosto 2007, n. 176/GAB dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il “Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria e dell’ambiente”;  
Visto il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;  
Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;  
Visto il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. “*Codice Antimafia*”, integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;  
Visto il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.;  
Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;

- Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;
- Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “*Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Vista la Circolare del M.A.T.T.M. prot.1121 del 21/01/2019, “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa;
- Vista l’Ordinanza Commissariale n.3 del 21/11/2024 del Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana, “*Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)*”
- Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell’art.13 co.3 della l.r. 3/2016;
- Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;
- Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, “Autorizzazione Rifiuti”, all’ing. Francesco Arini;
- Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.D.G. n. 2217 del 22/12/2025 Approvazione atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del Servizio 6 "autorizzazioni rifiuti" del DRAR fino al 31/3/2026;

#### **Sezione iter autorizzativo**

- Visto il D.R.S. n. 8 del 25/01/2010, con il quale l’Assessorato Territorio ed Ambiente – Serv. 1 - VIA VAS - ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale;
- Vista la nota prot. n. 49261 del 04/09/2012 con la quale l’Assessorato Territorio ed Ambiente – Serv. VIA VAS – ha emesso il provvedimento di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., integrando il D.R.S: n. 8 del 25/01/2010;
- Visto il Decreto n. 295 del 17/06/2010 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato il progetto per un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. 209/2003, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, tra cui RAEE;
- Visto il Decreto n. 206 del 28/02/2011 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato le modifiche per la gestione dell’impianto, consistenti nella riorganizzazione delle aree di stoccaggio, nell’inserimento di nuove categorie di rifiuti e nel divieto dell’esercizio dell’attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza e la demolizione dei veicoli fuori uso, simili e loro parti;
- Visto il D.D.G. n. 969 del 08/07/2011, con il quale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato autorizzato l’impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi in sostituzione del Decreto n. 295/2010 e del Decreto n. 206/2011;
- Visto il D.D.S. n. 883 del 16/06/2014 con il quale sono stati volturati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. in favore della società GESTAM S.r.l. il D.D.G. n. 295/2010, il D.D.G. n. 206/2011 ed il D.D.G. n. 969/2011 intestati alla Gestam S.a.s.;
- Visto il D.D.S. n. 578 del 04/05/2015 del Dirigente del Servizio 7 – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - con il quale è stata autorizzata la modifica consistente nella integrazione delle operazioni R12 ed R13 relativamente ai codici CER già autorizzati con il D.D.G. n. 295 del 17/06/2010;

- Visto il Decreto n. 17 del 21/01/2016 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - con il quale è stato modificato il D.D.G. n. 969 del 08/07/2011;
- Visto il D.D.G. n. 1318 del 05/10/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale è stato modificato il D.D.G. n. 969 del 08/07/2011 autorizzando:
- *Installazione e gestione di un trituratore per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi;*
  - *L'aumento della capacità di stoccaggio;*
  - *L'autorizzazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. alla miscelazione dei rifiuti in ingresso all'impianto e per i quali erano già state autorizzate le operazioni di recupero R12 e D13.*
- Visto il D.R.S. n. 440 del 26/05/2022 con il quale, D.R.S. n. 440 del 26/05/2022 il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha escluso con condizioni dalla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 19, comma 7, con gli effetti di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di “*Modifica relativa ad un centro di stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché RAEE, sito in Viale della scuola s.n. nel Comune di Villafranca Tirrena (ME)*”, in riferimento alle modifiche autorizzate con il D.D.G. n. 1318 del 05/10/2017;
- Visto il D.D.S. n. 29 del 24/01/2024, con il quale alla società GESTAM srl, con sede legale e impianto in Viale della Scuola Area Industriale Ex Pirelli Villafranca Tirrena (ME), (fg.2 p.lla 1487) è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.29 sexies del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii., per la gestione dell'installazione denominata “centro di stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché RAEE” in rinnovo ed adeguamento del D.D.G. 969 del 08.07.2011 e ss.mm.ii.;
- Vista la sentenza n.3085/2024 REG.PROV.COLL. del 16.09.2024, con la quale il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha annullato il D.D.S. n.29 del 24.01.2024, poiché emesso in violazione dell'art.29-quater del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ossia senza convocazione di conferenza dei servizi;
- Vista la nota prot.DRAR n.38308 del 17.09.2024., con la quale lo studio legale Casarrubia, in nome e per conto della Ditta Gestam s.r.l., in riferimento alla predetta sentenza, ha chiesto *di volere confermare la nota prot. n. 21968 del 03-06-2020 in ordine alla prosecuzione ex art. 208, co. 12, TUA per il periodo transitorio necessario alla conclusione del procedimento di a.i.a.*;
- Vista la nota prot. 41943 del 07/10/2024, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, in ottemperanza alla predetta sentenza, ha convocato conferenza dei servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e contestualmente confermato la validità della nota prot. n. 21968 del 03/06/2020;

#### **Sezione istanza e iter istruttorio**

- Vista la nota prot. 47327 del 13/11/2019 con la quale la società Gestam Srl ha fatto istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs 152/06 senza modifiche rispetto all'attività autorizzata, con allegata la seguente documentazione:
- Relazione tecnica;
  - Sintesi non tecnica;
  - Piano di Monitoraggio e Controllo;
  - Schede AIA;
  - Planimetria stato di fatto con indicazione dei settori di stoccaggio e trattamento;
  - Planimetria stato di fatto con indicazione della regimentazione acque;
  - Relazione impatto acustico;
  - Piano di Emergenza Interno;
  - Studio Geologico
  - Visura camerale;
  - Documento di riconoscimento dell'Amministratore;
  - Iscrizione White List;
  - Titolo di proprietà;
  - Certificato di destinazione urbanistica;
  - Provvedimento di VIA e di Verifica di Assoggettabilità;
  - Decreti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
- Vista la nota 47092 del 20.10.2023 con la quale la ditta Gestam Srl, ha trasmesso:

- attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Messina con protocollo 4988 del 29.03.2023;
  - asseverazione sull'adeguamento autorizzativo senza modifiche rispetto all'attività esistente autorizzata;
- Vista la nota 49181 del 03.11.2023 con la quale la ditta Gestam Srl, ha trasmesso la certificazione ISO 14001 rilasciata da RINA Service SpA con n. EMS-3895/S del 05.08.2021;
- Vista la nota 46500 del 17.10.2023 con la quale la ditta Gestam Srl, ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
1. Attestazione di rinnovo del CPI protocollo n. 776 del 19.01.20213;
  2. Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio protocollo n. 776 del 19.01.2013;
  3. Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio protocollo n. 776 del 19.01.20213;
  4. Valutazione di impatto acustico del 22.11.2021;
  5. Iscrizione alla white list della Prefettura di Messina;
  6. Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte III del d.lgs.152/2006) protocollo n. 26512 del 20/10/2021 (allegato 5 tab.3 – scarico in fognatura) rilasciata dal Comune di Villafranca Tirrena (ME) per le acque reflue dei servizi igienici, meteoriche di prima pioggia raccolte nel piazzale e meteoriche dei pluviali;
  7. certificato di prevenzione incendi, protocollo 4988 del 29.03.2023;
- Vista la nota 57131 del 20.12.2023 con la quale la ditta Gestam Srl, ha trasmesso l'Asseverazione sull'adeguamento autorizzativo senza modifiche rispetto all'attività esistente autorizzata Rev.1;
- Vista la nota 57501 del 21.12.2023 con la quale la ditta Gestam Srl, ha trasmesso l'Asseverazione sull'adeguamento autorizzativo senza modifiche rispetto all'attività esistente autorizzata - Rev. 2;
- Visto il verbale della conferenza dei servizi del 30/10/2024, convocata con nota prot. 41943 del 07/10/2024, nel corso della quale sono chiesti alla Ditta Gestam s.r.l. chiarimenti ed integrazioni, tra cui un elaborato completo relativo alle BAT 2018 e il PMC rielaborato secondo le Linee Guida emanate dall'SNPA 2022;
- Vista la nota acquisita al prot. DRAR n.6663 del 18/02/2025, con la quale la Società Gestam s.r.l., a riscontro di quanto richiesto in sede di conferenza dei servizi del 30/10/2024, ha trasmesso la seguente documentazione:
- Nota legale dell'Avv. Casarrubia;
  - PMC rev. 01;
  - Relazione rispondenza BAT;
  - Nota della Soprintendenza BB.CC.AA. Di Messina prot. 19165 del 28/10/2020.
- Visto il verbale della conferenza dei servizi del 08/05/2025, convocata con nota prot. 14098 del 10/04/2025, nel corso della quale vengono acquisite le seguenti note/pareri:
- nota di ARPA Sicilia prot. DRAR n.16734 del 07/05/2025, con la quale si comunica che *“a causa dei numerosi procedimenti in corso di istruttoria e per la forte carenza di personale, non potrà partecipare alla riunione convocata e che non è ancora nelle condizioni di poter esprimere il parere ex art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente”*;
  - Il rappresentante dell'ASP SIAV Messina, dell'ASP, per quanto di propria competenza relativamente agli aspetti igienico-sanitari, e fatti salvi i pareri delle altre amministrazioni interessate e competenti in materia, rilascia parere favorevole con condizioni;
  - Il rappresentante della Città Metropolitana di Messina conferma il parere favorevole con prescrizioni già reso con nota prot.35752/2022 del 02/11/2022;
  - Il rappresentante del Comune di Villafranca Tirrena dà lettura del parere favorevole con prescrizioni (pervenuto successivamente con nota prot. 9825 del 09/05/2025);
  - L'Avv. Casarrubia, legale della Gestam s.r.l., prende atto delle prescrizioni del Comune, e si riserva di trasmettere osservazioni tecniche puntuali;
  - Il DRAR con riferimento alle competenze di ARPA, evidenzia la necessità del parere vincolante ai sensi dell'art.184-ter del d. lgs. 152/2006 relativamente all'operazione di recupero R3 su legno e tessuti, oltre a quello relativo al protocollo di miscelazione dei rifiuti. Il DRAR chiede inoltre ulteriori chiarimenti ed integrazioni, come dettagliato nel verbale.

- Vista la nota del Comune di Villafranca Tirrena prot. 9825 del 09/05/2025, con la quale ha trasmesso il suddetto parere favorevole con condizioni;
- Vista la nota prot.13277 del 19/06/2025 del Comune di Villafranca Tirrena, acquisita in pari data al prot. DRAR n.22948, con la quale il Comune ha chiesto di inserire nel verbale di conferenza del 08/05/2025 l'elenco enumerato delle prescrizioni poste a condizione del parere favorevole, comunicando che “il mancato rispetto e quindi accoglimento delle prescrizioni richieste, con riferimento specifico alle pagine e ai paragrafi del ns. parere prot.9825 del 09/05/2025 (...) dovrà intendersi in questo caso negativo per quanto di nostra competenza”;
- Il Comune, con la medesima nota, ha altresì trasmesso:
- Ortofoto con distanze aggiornate;
  - Ortofoto con distanze dal centro abitato;
  - Cartografia rischio tsunami con livelli di allerta e vie di fuga (estratto dal Piano di Protezione Civile);
- Vista la nota dell'IRSAP prot. DRAR n. 22720 del 18/06/2025, con la quale, con riferimento al verbale della Conferenza dei Servizi del 08/05/2025, *“comunica che il vigente Piano Regolatore Territoriale del Consorzio ASI della Provincia di Messina è stato approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con gli allegati decreti D.R.U. n. 557 del 26/7/2002 e D.R.U. n. 910 del 31/10/2002”*, trasmettendo altresì il link con le Norme Tecniche Attuative del citato strumento urbanistico;
- Vista la nota acquisita al prot. DRAR n.23810 del 26/06/2025, con la quale la Società Gestam s.r.l., ha riscontrato le richieste della conferenza dei servizi del 08/05/2025, trasmettendo la seguente documentazione:
1. *Relazione riscontro verbale conferenza dei servizi del 08/05/2025 a firma del progettista;*
  2. *Relazione rispondenza BAT revisionata;*
  3. *Piano di Gestione Operativa revisionato comprendente il protocollo di miscelazione (aggiornamento della versione già approvata dalla CTS in sede di ottemperanza alla Condizione Ambientale n.2 della verifica di Assoggettabilità a VIA);*
  4. *Decreto di esito positivo della verifica di ottemperanza alla verifica di esclusione assoggettabilità a VIA – D.D.G. 858 del 17.06.2025.*
- Visto il verbale della conferenza dei servizi del 29/10/2025, convocata con nota prot. 41943 del 07/10/2025, nel corso della quale viene acquisito quanto segue:
- Nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. 73512 del 23/10/2025, con la quale si rilascia parere endoprocedimentale favorevole con condizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  - Riguardo al PMC, ARPA richiede una revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla ditta per allinearli ulteriormente alle linee guida SNPA, suggerendo di includere tutte le tabelle delle linee guida, anche se non direttamente applicabili e di fornire maggiori dettagli sulle emissioni diffuse, gli impianti di abbattimento e il layout degli stoccaggi;
  - Relativamente al parere di ARPA ai sensi dell'articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale per l'operazione R3 su legno e tessuti; l'Ente rappresenta che la ditta non ha fornito elaborate atti a dimostrare la conformità dei rifiuti in ingresso alle condizioni del comma 1 dell'articolo 184 e ai requisiti del comma 3; si conviene, pertanto, che, nelle more del suddetto parere, si autorizzino soltanto le operazioni R13 ed R12 per i codici EER in questione, rimandando a successive provvedimento l'autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto mediante operazione R3;
  - La Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina conferma di non avere competenza in materia, riservandosi di inviare nota ufficiale;
  - L'avv. Casarubbia, legale della Ditta, in merito alla condizione posta dal Comune di Villafranca che il traffico veicolare passi solo dalla rete autostradale, si riserva di trasmettere parere legale;
  - Il DRAR invita, entro 5 giorni dalla notifica del verbale, il Comune di Villafranca Tirrena a dare conferma ai fini dell'AIA del parere già reso sullo scarico e la SRR ATO Messina Area Metropolitana ad esprimere il parere di competenza sulla compatibilità dell'installazione con il piano d'ambito; decorso tale termine, si applicherà quanto previsto all'art.14-ter della L. 241/90.

Vista	la nota prot.17846 del 10/11/2025 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, con la quale l'Ente fa presente che i lavori non sono soggetti al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica in quanto ricompresi nella voce A.1 dell'Allegato A alla Legge regionale 6 maggio 2019, n.5;
Vista	la nota prot. n.2289 del 29/10/2025 della SRR Messina Area Metropolitana, con la quale esprime parere favorevole per l'impianto in oggetto;
Vista	la nota acquisita al prot. DRAR n.46647 del 18/11/2025, con la quale la Società Gestam s.r.l. ha trasmesso parere legale a firma dell'Avv. Casarrubia relativo alla prescrizione del Comune sul traffico veicolare come dettagliato in precedenza, chiedendo altresì la trasmissione del verbale del 29/10/2025;
vista	la nota rot. n.47188 del 20/11/202 con la quale il DRAR ha trasmesso alla ditta il suddetto verbale;
Vista	la nota della Società Gestam s.r.l. acquisita al prot. DRAR n.47704 del 25/11/2025, con la quale, in riferimento al verbale della Conferenza dei Servizi del 29/10/2025, trasmesso con nota prot. n.47188 del 20/11/2025, precisa che <i>il protocollo di miscelazione in deroga all'art.187 del D.lgs 152/06 non riguarda esclusivamente l'accorpamento di "imballaggi contaminati". Il nostro riferimento all'accorpamento di "imballaggi contaminati" da sottoporre a triturazione è stato un esempio indicativo, non esaustivo, per spiegare il ciclo produttivo a cui si fa riferimento per l'attribuzione del codice EER 191211</i> ";
Vista	la nota prot.25813 del 25/11/2025, acquisita al prot. DRAR n.47809 del 26/11/2025, con la quale il Comune di Villafranca Tirrena, a riscontro della nota prot. DRAR n.47188 del 20/11/2025, richiamando la nota prot.13277 del 19/06/2025, ha chiesto al DRAR di chiarire <i>"se le condizioni vincolanti poste nel parere espresso dal Comune di Villafranca Tirrena siano state integralmente accolte"</i> , facendo presente che: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Il parere favorevole è <b>condizionato in maniera perentoria</b> all'accoglimento di una serie di prescrizioni;</i></li> <li>2. <i>Che nel verbale sia inserito l'elenco dettagliato delle 7 prescrizioni indicate dall'Amministrazione, <b>che se non ottemperate determinavano il parere negativo</b>;</i></li> <li>3. <i>Che il mancato rispetto delle condizioni impatta direttamente sulla decisione finale dell'Ente;</i></li> </ol>
Rilevato	che, in riferimento alla richiesta del Comune di Villafranca Tirrena prot. 25813 del 25/11/2025, punto 2), questo Ufficio aveva già inserito quanto richiesto dall'Ente nel verbale aggiornato ed allegato alla nota prot. 41154 del 15/10/2025 di convocazione della conferenza dei servizi del 29/10/2025;
Vista	la nota del Comune di Villafranca Tirrena prot.25869 del 25/11/2025, acquisita al prot. DRAR n.47803 del 26/11/2025, con la quale si esprime parere favorevole sugli scarichi autorizzati con pratica n.18//25 del 19/08/2025;
Vista	la nota prot. DRAR n.49314 del 04/12/2025 con la quale è stato inviato lo schema di provvedimento alla ditta per le eventuali osservazioni;
Vista	la nota prot. DRAR n.50055 dell'11/12/2025, con la quale la società Gestam s.r.l. ha trasmesso osservazioni allo schema di decreto notificato con prot. DRAR n.49314 del 04/12/2025, ed ha inoltre allegato la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art.46 del DPR 28 dicembre 2000, 445), ai sensi della L.190/2012, attestante l'inesistenza per sé, per i rappresentanti dell'impresa, i dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i dirigenti e/o dipendenti delle Amministrazioni deputate alla trattazione del procedimento;</li> <li>- patto di integrità firmato digitalmente con allegato il documento di riconoscimento del legale rappresentante;</li> <li>- elenco dei codici EER, già inseriti nel DDS n.29 del 24.01.2024, in formato editabile.</li> </ul>
Vista	la nota prot.DRAR n.728 del 12/01/2026 con la quale, in riscontro alle osservazioni della ditta di cui sopra, ha notificato lo schema di decreto aggiornato;
Vista	la nota prot. DRAR n.968 del 13/01/2026, con la quale la società Gestam s.r.l. ha trasmesso ulteriori osservazioni al nuovo schema di decreto;
Vista	la nota prot. .3030 del 27/01/2026, con la quale la società Gestam s.r.l., con riferimento alle osservazioni di cui alla nota prot. n.968/2026, ha richiesto nuova bozza di decreto;



### Sezione pareri

- Preso atto dei seguenti pareri/nullaosta/titoli abilitativi acquisiti ai fini del rilascio dell'AIA nel corso del procedimento:
- Parere favorevole con condizioni dell'ASP SIAV Messina, sugli aspetti igienico-sanitari, rilasciato nella conferenza dei servizi del 08/05/2025;
  - Conferma del parere favorevole con prescrizioni della Città Metropolitana di Messina già reso con nota prot.35752/2022 del 02/11/2022;
  - Parere endoprocedimentale favorevole con condizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciato dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con nota prot. 73512 del 23/10/2025;
  - Parere favorevole della SRR Messina Area Metropolitana rilasciato con nota prot. n.2289 del 29/10/2025;
  - Parere favorevole con condizioni del Comune di Villafranca Tirrena rilasciato con nota prot. 9825 del 09/05/2025;
  - Parere favorevole sullo scarico dei reflui del Comune di Villafranca Tirrena con prot.25869 del 25/11/2025, a conferma del rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con con pratica n.18/25 del 19/08/2025;

### Sezione valutazioni e determinazioni

- Ritenuto che, nelle more dell'ottenimento del parere obbligatorio e vincolante di ARPA Sicilia ai sensi dell'art.184-ter del d. lgs.152/2006 (cfr. verbale conferenza dei servizi del 29/10/2025), non possa essere autorizzata l'operazione R3 sui rifiuti tessili, in legno e plastica e che gli stessi, pertanto, devono essere sottoposti soltanto alle operazioni R13 ed R12;
- Valutato il parere legale trasmesso dalla Società Gestam s.r.l., con riferimento alle prescrizioni contenute nel parere del Comune di Villafranca Tirrena, nel quale si rappresenta che:
- *che nessuna delle prescrizioni rese dal Sindaco è stata supportata dal parere tecnico dell'amministrazione sanitaria;*
  - *le prescrizioni del Sindaco di Villafranca Tirrena invadono la competenza delle amministrazioni deputate alla tutela ambientale;*
  - *si richiede ad personam un divieto di attraversamento urbano per i mezzi da e per l'impianto oggetto di procedimento, senza alcuna istruttoria in ordine all'inconveniente che si vuole prevenire;*
  - *dal punto di vista ambientale (tale questione) è stata già valutata nel provvedimento di esclusione dalla VIA (cfr. D.R.S. n. 440/2022);*
  - *come osservato nella Relazione di riscontro al verbale conferenza dei servizi del 08.08.2025, l'incidenza del traffico dei mezzi verso l'impianto gestito dalla Gestam srl, attraverso le arterie che il Comune vorrebbe inibire, è pari allo 0,76%.*
- Ritenuto che la prescrizione n.5 contenuta nel parere del Comune di Villafranca Tirrena (*"Sia gestito il traffico dei mezzi pesanti in ingresso ed in uscita con il solo utilizzo della rete autostradale, evitando l'utilizzo della viabilità del Centro Urbano e del Lungomare Cristoforo Colombo di Villafranca Tirrena"*), non rientri tra gli aspetti connessi al procedimento di AIA ma a quello di VIA e che pertanto la stessa non debba essere ricompresa nel presente provvedimento;
- Ritenuto di non poter recepire la prescrizione n.7 contenuta nel parere del Comune di Villafranca Tirrena (*Non si richieda di autorizzare alcun ampliamento in termini di lavorazioni, trattamento, stoccaggio, quantità istantanee e complessive*), in quanto non pertinente con il procedimento in corso;
- Preso atto che le prescrizioni n.1 e n.4 del parere del comune di Villafranca Tirrena prot. 9825 del 09/05/2025 sono state riscontrate dalla Società Gestam s.r.l. con nota prot.DRAR n.23810 del 26/06/2025 e che a seguito di tale riscontro il Comune nulla ha eccepito nel prosieguo del procedimento e che pertanto le stesse possano essere considerate ottemperate;
- Ritenuto che la prescrizione n.3 del parere prot. 9825 del 9/05/2025, del Sindaco del comune di Villafranca Tirrena *"Venga adottato un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni polverulente, di tipo diffuso, in atmosfera, con detenzione dei dati da mettere a disposizione dei preposti enti al controllo (ARPA, SPRESAL) ed in grado di garantire che non si verifichino esposizioni a fibre amiantifere o similari. Il sistema di monitoraggio dovrà essere opportunamente installato, al fine di individuare a 360 gradi le predette emissioni"* attiene a profili di competenza già espressi dagli Enti preposti per la tutela della salute e della salubrità ambientale, quali l'ARPA e l'ASP, avendo assicurato tali Enti tutte le attività di monitoraggio e controllo rispetto a quanto posto in evidenza dal Comune;
- Ritenuto di non poter inserire l'operazione R12 per i codici EER 190813\* (per il quale manca anche l'operazione R13) e 1705003\*, come richiesto nella nota prot. DRAR n.50055 dell'11/12/2025,

- da valutare con specifica istanza in altro procedimento, essendosi già conclusa la fase istruttoria del presente procedimento;
- Preso atto delle determinazioni finali del Dirigente Generale relativamente alle osservazioni prot. n.968/2026 della Società Gestam s.r.l.;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto il 14/3/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Viste la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di rapporti di coniugio e l'attestazione di versamento di € 180,76, quale Tassa di concessione governativa art. 6 della l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., effettuato in data 23/12/2025;
- Accertato che la Società Gestam s.r.l., già iscritta nella White List della Prefettura di Messina con scadenza il 20/02/2026;
- Visto il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società Gestam s.r.l. con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Ritenuto di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art.29-ter del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per il "Centro di stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché RAEE, sito in Viale della scuola s.n. nel Comune di Villafranca Tirrena (ME)., in rinnovo e adeguamento del D.D.G. 969 del 08.07.2011 e ss.mm.ii., Categorie IPPC 5.1c), 5.1d), 5.5.;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;
- Tutto quanto sopra premesso;

## DECRETA

### Art. 1

Ai sensi dell'art.29-sexies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si rilascia alla **Gestam s.r.l.**, con sede legale a Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola, Area Ind. Ex Pirelli - P.IVA e C.F. 02599830839, Autorizzazione Integrata Ambientale per il Centro di stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché RAEE, sito in Viale della scuola s.n. nel Comune di Villafranca Tirrena (ME)., in rinnovo e adeguamento del D.D.G. 969 del 08.07.2011 e ss.mm.ii.

La presente autorizzazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ed ha validità di anni dieci, estendibile ad anni 12 in presenza dei requisiti di cui all'art. 29-octies, comma 9, del d. lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA è presentata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro la data di scadenza del presente decreto.

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo della presente autorizzazione, è altresì disposto sull'installazione, ai sensi dell'art.29-octies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- a) Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.29-octies, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

### Art.2

L'installazione di cui all'art.1 è autorizzata per le seguenti categorie IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006.



- **5.1):** smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno per le seguenti attività:
  - c) dosaggio e miscelatura
  - d) ricondizionamento
- **5.5):** Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”.

**Operazioni autorizzate: R13 ed R12** di cui all'allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006, D15, D13, D14 di cui all'allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006. In particolare, sono previste le seguenti attività:

- selezione manuale dei rifiuti in ingresso, selezione manuale e/o disassemblaggio al fine di ottenere una separazione per tipologie omogenee da avviare alle successive operazioni di recupero (Operazione **R12**) o di smaltimento (operazione **D13**);
- attività di pressatura di alcuni rifiuti che a seguito di tale operazione non muteranno il codice CER di ingresso (operazione **D14 – R12**);
- operazioni di pretrattamento, mediante la selezione di rifiuti organici, come legno e tessuto, (Operazione **R12**);
- operazioni di recupero mediante la selezione di rifiuti metallici (operazione **R4**);
- operazione di raggruppamento preliminare di rifiuti per tipologie omogenee da avviare alle successive operazioni di smaltimento (operazione **D13**) o di recupero (operazione **R12**);
- operazione di triturazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni **R12** e **D13**).

**Quantitativi autorizzati: 7.622 t/a**, di cui **5.232 t/a** per rifiuti non pericolosi e **2.390 t/a** per rifiuti pericolosi. Capacità di stoccaggio istantanea: **2.070 tonnellate** per rifiuti non pericolosi e **1.100 tonnellate** per rifiuti pericolosi. Per operazione **R4** è stimata una potenzialità di **941,76 t/a** come riportato nella relazione per la Verifica di Assoggettabilità di gennaio 2012 riferita alla nota prot. n. 49261 del 04/09/2012 del Servizio 1 V.I.A. Assessorato Territorio ed Ambiente.

**L'elenco dei codici EER ammessi in impianto, con relative operazioni di trattamento, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.**

**Punti di emissione in atmosfera:** Punto di emissione convogliato **E1** munito di sistema di abbattimento del particolato – filtro a maniche, per le emissioni prodotte dal trituratore.

**Scarichi idrici:** le acque reflue dei servizi igienici, meteoriche di prima pioggia raccolte nel piazzale e meteoriche dei pluviali sono scaricate, previa depurazione in rete fognaria, nel rispetto dei limiti della Tab. 3 – Allegato V alla parte III del d. lgs. 152/2006. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciato dal Comune di Villafranca Tirrena (ME) con provvedimento prot.19085 del 20/08/2025 viene acquisito all'interno della presente autorizzazione.

### Art.3

L'autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art.208 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Autorizzazione allo scarico di cui alla parte III, sezione II, titolo III, capo III del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

**Autorizzazione alla miscelazione di rifiuti in deroga:** si conferma l'autorizzazione in deroga già rilasciata con D.D.G. n. 1318 del 05/10/2017 precisando che, tutto il processo in conformità a quanto stabilito dall'art. 216-bis del d.lgs 152/06 dovrà essere riportato nel PGO aggiornato dell'impianto, in riferimento al presente decreto. Il PGO dovrà essere sottoposto alla valutazione di ARPA unitamente al PMC e dovrà essere oggetto di formale validazione prima dell'esercizio dell'installazione ai sensi del presente decreto.

### Art. 4

Ai sensi del combinato disposto dell'art.6 comma 14 ed dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/06, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvio all'esercizio dell'installazione ai sensi del presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Villafranca Tirrena, alla Città Metropolitana di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n. 14.

### Art.5

#### Prescrizioni generali

1. L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
2. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii;
3. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019;

4. I rifiuti sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere avviati alle successive operazioni di recupero entro sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
5. Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere per categorie omogenee, adeguate per i quantitativi di rifiuti gestiti, dotate di superficie pavimentata impermeabile e con adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
6. Ove la messa in riserva dei rifiuti e deposito preliminare avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti con pavimentazione industriale impermeabile resistente all'attacco chimico dei rifiuti, che permetta la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
7. La Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
8. La Società è tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti;
9. La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
10. L'installazione deve essere sempre tenuta nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'Installazione;
11. La ditta è onerata al rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art.179 del d.lgs. 152/2006 e può discostarsi, nell'ambito delle operazioni autorizzate, nei casi previsti dal comma 3 del predetto articolo;
12. La Società, prima dell'esercizio dell'installazione alle condizioni del presente decreto, dovrà ottenere l'approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo da parte di ARPA Sicilia, adeguato alle prescrizioni contenute nel presente decreto e le indicazioni di ARPA, nonché il Piano di Gestione Operativa contenente il protocollo di miscelazione in deroga. A tal fine, i predetti documenti aggiornati devono essere trasmessi all'Agenzia entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
13. Ferma restando la conferma dell'autorizzazione in deroga già rilasciata con D.D.G. n. 1318 del 05/10/2017, ai fini del presente decreto la Ditta dovrà ottenere la valutazione del protocollo di miscelazione da parte di ARPA Sicilia;
14. Il sistema di gestione deve essere implementato con un sistema di tracciabilità del rifiuto, che tenga conto delle miscele effettuate e che consenta di identificare la capacità massima di stoccaggio oltre la quale il rifiuto non può essere conferito all'impianto;
15. La Società dovrà adottare tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti;
16. Posizionare in prossimità delle aree di conferimento e di trattamento dei rifiuti, mezzi e materiali idonei per il pronto intervento in caso di necessità (ad es. spargimenti di liquidi);
17. Mantenere in efficienza e nelle normali condizioni operative, e sottoporre a manutenzione tutte le linee tecnologiche presenti in impianto, secondo le modalità e tempi previsti dal costruttore e da norme;
18. Tutte le sezioni impiantistiche devono assolvere alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
19. Utilizzare le attrezzature adeguate alla tipologia di lavoro da svolgere e nel rispetto della potenzialità dei macchinari;
20. Mantenere in efficienza e nelle normali condizioni operative, e sottoporre a manutenzione tutte le aree di gestione dei rifiuti (accettazione, conferimento, stoccaggio, trattamento, deposito, ecc.);
21. Deve essere assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed incendi;
22. Individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo;
23. Garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema ambientale e di sicurezza sul lavoro;
24. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla manipolazione dei rifiuti e informato della pericolosità dei rifiuti;
25. Minimizzare il contatto diretto degli operatori con i rifiuti, la loro permanenza in ambienti in cui sono presenti polveri e/o sostanze potenzialmente dannose per la salute, le operazioni di intervento manuale sulle macchine ed apparati tecnologici;
26. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
27. I rifiuti derivanti dal processo produttivo e dalle attività di manutenzione vengano gestiti ai sensi della normativa vigente;
28. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
29. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;

30. devono essere rispettate le norme che disciplinano la tenuta, l'etichettatura e il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi;
31. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
32. la Ditta dovrà rispettare i limiti allo scarico dei reflui previsti dalla normativa vigente di settore;
33. L'eventuale rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare, deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali;
34. La Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
35. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
36. Per la gestione dell'installazione devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
37. Deve essere garantito il rispetto della legge n.447/1995 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
38. La Società, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione e le autorizzazioni previste dal regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.
39. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;

#### **Prescrizioni sulle emissioni in atmosfera**

40. L'esercizio dell'installazione IPPC oggetto del presente parere è subordinato al rispetto dei valori limite di emissione riportati nella tabella che segue (penultima colonna a destra).

P.E.	Provenienza	Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	Sistema abbattimento	BAT-AEL decisione di esecuzione n.2018/1147 mg/Nm <sup>3</sup>	VLE mg/Nm <sup>3</sup>	Frequenza autocontrollo
E1	Trituratore	4.800	Polveri	Filtro a maniche	2-5*	5 <sup>(1)</sup>	semestrale

\*Tabella 6.5 (BAT 31) della Decisione di esecuzione n. 2018/1147/UE del 10/08/2018

<sup>(1)</sup> BAT 8 della Decisione di esecuzione n. 2018/1147/UE del 10/08/2018

#### *Emissioni convogliate*

41. I Valori Limite di Emissione (VLE) sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti nei quali il gestore dovrà comunque adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera;
42. I VLE sono fissati in conformità alle pertinenti norme previste dalla Parte V del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. ed alle pertinenti BAT Conclusions di settore – Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio". Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..
43. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti nella nuova configurazione prevista in progetto, dovrà esserne data comunicazione ad all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) ed agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Catania). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, corrisponde con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere stabilita oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore dovrà effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione;

44. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
- Procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
  - Ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
  - Comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento e Servizio 6 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Catania) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
45. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
46. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti;
47. Per quanto riguarda i filtri a maniche si dovrà procedere agli interventi manutentivi in conformità a quanto prescritto dal manuale del costruttore in modo da garantire un'efficienza di abbattimento conforme alle specifiche di progetto;
48. Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva del trattamento dei rifiuti, il gestore dovrà monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi, in coerenza con la BAT 36 e BAT 38 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018;

#### *Emissioni diffuse*

49. La ricezione, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti così come previsto in progetto, dovrà avvenire in modo da limitare le emissioni diffuse nel rispetto della Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 adottando una combinazione delle tecniche individuate nella BAT 14 della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 del 10/08/2018;
50. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, all'Autorità Competente (Servizio 1/D.R.A.) ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;

#### *Monitoraggi*

51. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017);
52. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato da ARPA Sicilia;
53. Per la verifica di conformità ai VLE delle emissioni sottoposte a monitoraggio discontinuo la concentrazione dovrà essere calcolata come valore medio dei valori analitici di tre campioni consecutivi con periodo di campionamento di almeno 30 minuti ciascuno, rappresentativi del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.
54. Il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio e i controlli delle emissioni convogliate in conformità ai criteri di cui all'Allegato VI, parte quinta, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche quest'ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
55. Gli Organi di Controllo e Vigilanza, ognuno per le rispettive competenze, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della ditta. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi agli Organi di Controllo e Vigilanza l'accesso in condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

### **Prescrizioni del Comune di Villafranca Tirrena**

56. Venga dimostrata la coerenza in termini di stoccaggio di questi rifiuti ai quantitativi effettivamente gestibili nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza ambientale e nei luoghi di lavoro;
57. Siano mantenute e rispettate le prescrizioni impartite con parere tecnico del 02/08/2017 in merito al non aggravio delle reti ed impianti comunali;

### **Art.6**

#### **Controlli**

ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art.29 sexies comma 6-ter e art.197 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

La Ditta è obbligata di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione integrata ambientale (art.29 sexies comma 6 del D. Lgs. 152/2006).

La Ditta è obbligata di comunicare all'autorità competente, al Comune di Villafranca Tirrena, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.29 sexies, comma 6 bis, sono programmati specifici controlli una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e una volta ogni dieci anni per il suolo.

### **Art. 7**

La Ditta, ai fini della verifica di ottemperanza alle condizioni del presente decreto, dovrà trasmettere, agli Enti coinvolti nel procedimento il progetto esecutivo che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

La Ditta, prima dell'esercizio alle attuali condizioni autorizzative, dovrà procedere all'aggiornamento delle garanzie finanziarie conformemente all'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02/12/2003, da trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai fini dell'accettazione. A tal fine, dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- Nominativo del direttore tecnico dell'impianto, con requisiti professionali stabiliti dalle vigenti norme, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

### **Art. 8**

Si dà atto che, oltre ai casi *ope legis* sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. lgs n. 159/11 e ss.mm.ii.

### **Art.9**

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 9 dell'art.29-decies del d.lgs. 152.2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

### **Art.10**

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile, anche mediante l'applicativo ORSO relativamente ai rifiuti urbani.

### **Art.11**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato

l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### **Art.12**

Il presente decreto sarà pubblicato con effetto di notifica sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Della pubblicazione del presente provvedimento sarà data comunicazione oltre che alla Società Gestam s.r.l., al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA Sicilia, al Comune di Villafranca Tirrena, alla Città Metropolitana di Messina, all'ASP SIAV di Messina, alla S.R.R. Messina Città Metropolitana; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, al Comando Provinciale VV.F. di Messina, alla Prefettura di Messina.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

#### **Il Funzionario**

Alessandro Licciardello

#### **Il Dirigente del Servizio**

Ing. Francesco Arini

#### **Il Dirigente Generale**

Dott. Arturo Vallone